

ITA - Inabilità Temporanea Assoluta (dossier, regolamento, casistica)

Regolamento Inabilità Temporanea	44
Art. 1 - Oggetto	44
Art. 2 - Definizioni	44
Art. 3 - Requisiti per l'accesso alla indennità	44
Art. 4 - Presentazione della domanda	44
Art. 5 - Modalità di erogazione	45
Art. 6 - Periodo di erogazione dell'indennità	45
Art. 7 - Importo dell'indennità	45
Art. 8 - Verifica persistenza stato di inabilità	45
Art. 9 - Norma transitoria	45
Art. 10 - Entrata in vigore	45
Linee Guida per l'Accertamento dell'Indennità per Inabilità Temporanea in ambito Inarcassa	45
Circolare n. 3/2016	45
Nota operativa 3/2016 in tema di accertamenti medico legali per I.T.A.	52
I presupposti inabilitanti	52
Principali fattispecie oggetto di tutela Inarcassa per ITA per impedimento totale superiore a 40 gg	52
Principali fattispecie escluse dalla tutela Inarcassa per ITA	53



Regolamento Inabilità Temporanea Con le modifiche e integrazioni approvate dai Ministeri Vigilanti al 26 marzo 2014

Art. 1 - Oggetto

All'iscritto a Inarcassa, che divenga temporaneamente e totalmente inabile all'esercizio dell'attività professionale, l'Associazione corrisponde un'indennità giornaliera per il periodo di inabilità.

L'indennità per inabilità temporanea è erogata al verificarsi di un effettivo e accertato stato di totale inabilità all'esercizio dell'attività professionale che comporti la sospensione dell'attività dell'iscritto.

L'indennità per inabilità temporanea non è cumulabile con altre contestuali prestazioni previdenziali e assistenziali erogate da Inarcassa, anche in convenzione.

Art. 2 - Definizioni

Per inabilità temporanea si intende l'incapacità assoluta che impedisca totalmente e di fatto all'iscritto di svolgere la propria attività professionale in via temporanea a seguito di infortunio e/o malattia sopravvenuti durante un periodo di iscrizione all'Associazione.

Per infortunio si intende l'evento a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche, obiettivamente constatabili.

Per malattia si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

1. Sono considerati infortuni anche:

- a) l'asfissia non di origine morbosa;
- b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- c) le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali o punture di insetti;
- d) i colpi di sole o di calore;
- e) le lesioni determinate da sforzi.

Sono altresì compresi:

- f) gli infortuni subiti in stato di maleore;
- g) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi, nonché quelli derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo a condizione che l'iscritto non vi abbia preso parte attiva.

Sono esclusi gli infortuni causati:

- a) dalla guida:
 - di macchine agricole operatrici per uso professionale;
 - di natanti o imbarcazioni per uso professionale; tale rischio invece è compreso se l'infortunio deriva dall'esercizio dell'attività professionale;
- b) dalla guida di qualsiasi veicolo, natante o imbarcazione se l'associato è privo della prescritta patente di abilitazione;
- c) dalla guida di mezzi di locomozione aerei (compresi deltaplani e ultraleggeri) e subacquei; sono tuttavia compresi gli infortuni che l'associato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati,

in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque condotti;

- d) dalla pratica non puramente amatoriale di attività sportive;
- e) dalla partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che esse abbiano carattere puramente-amatoriale;
- f) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- g) da guerra e insurrezioni.

Art. 3 - Requisiti per l'accesso all'indennità

L'indennità viene erogata a condizione che:

- a) la durata minima dell'inabilità temporanea sia superiore a 40 giorni solari;
- b) il richiedente abbia maturato almeno un triennio continuativo di iscrizione e contribuzione nel periodo immediatamente antecedente la data di insorgenza dell'inabilità, e sia in regola nei confronti dell'Associazione con tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti vigenti;
- c) il richiedente rimanga iscritto all'Associazione per tutto il periodo di inabilità all'esercizio dell'attività professionale;
- d) al momento dell'insorgenza dell'inabilità, il richiedente non abbia ancora maturato i requisiti ordinari per la pensione di vecchiaia unificata.

L'assenza di tali requisiti sostanziali comporta l'insussistenza, in capo all'iscritto, del diritto all'erogazione dell'indennità. Si prescinde dall'anzianità di tre anni in caso d'infortunio.

Art. 4 - Presentazione della domanda

La domanda, redatta in carta libera dall'iscritto a Inarcassa o da familiare, in caso di suo impedimento, deve essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni dall'inizio dello stato d'inabilità. Solo in caso di dimostrata impossibilità l'iscritto può chiedere alla Giunta Esecutiva di essere rimesso in termini, a condizione che al momento della presentazione della domanda permanga il suo stato d'inabilità. La domanda deve essere corredata a cura del richiedente:

- a) da certificato medico comprovante:
 - la causa dell'insorgenza dell'inabilità temporanea;
 - la data d'inizio;
 - il periodo di inabilità temporanea presunto direttamente ed esclusivamente conseguente alla malattia
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, resa sotto la propria personale responsabilità, nella quale vengono comunicati:
 - il possesso della partita Iva;
 - l'iscrizione all'Albo Professionale;
 - il non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria per il periodo di iscrizione all'Associazione,
 - la descrizione dell'evento;
 - la sospensione totale dell'attività lavorativa per il periodo di inabilità temporanea.

La domanda e la certificazione medica, nonché la documentazione clinica eventualmente prodotta dall'interessato vengono sottoposte all'esame del Sanitario di fiducia di Inarcassa, il quale esprime definitivo e insindacabile parere medico in relazione alla specifica attività professionale svolta dall'iscritto, che prevale, in caso di divergenza, sull'accertamento medico e su ogni altro documento prodotto dal richiedente. È facoltà del Sanitario di fiducia Inarcassa, qualora a suo insindacabile giudizio ne ravvisi l'opportunità, procedere ad accertamento diretto delle condizioni del richiedente.

Art. 5 - Modalità di erogazione

Sulla domanda e sul parere medico del Sanitario di Fiducia di Inarcassa, si esprime la Giunta Esecutiva dell'Associazione la quale autorizza e liquida l'indennità.

La Giunta Esecutiva dell'Associazione può, qualora lo ritenga necessario, richiedere ulteriore documentazione fiscale e/o sanitaria.

La comunicazione dell'eventuale esito negativo è inviata dagli Uffici al richiedente entro i quindici giorni successivi. L'importo relativo all'indennità viene erogato, su base giornaliera, a cadenza mensile; la liquidazione è condizionata alla produzione della certificazione comprovante il perdurare dello stato di inabilità o di avvenuta guarigione.

Art. 6 - Periodo di erogazione dell'indennità

L'indennità è corrisposta, su base giornaliera, a partire dal primo giorno successivo all'insorgenza dello stato di inabilità e viene erogata fino alla guarigione clinica o al recupero della capacità professionale e, comunque, per un periodo massimo continuativo di 9 mesi.

Art. 7 - Importo dell'indennità

L'indennità per inabilità temporanea è giornaliera e viene calcolata sulla base di una diaria, determinata in relazione al reddito professionale medio prodotto nei due anni solari precedenti l'evento rivalutato secondo l'andamento dell'indice ISTAT rapportato in giorni ed è pari:

- al 60% fino al 60° giorno dall'insorgenza dello stato di inabilità;
 - al 80% dal 61° giorno per il restante periodo di inabilità.
- L'indennità per inabilità temporanea non può essere inferiore a 10 volte il contributo soggettivo minimo dell'anno in cui si verifica l'evento, rapportato su base giornaliera, considerato l'anno di 365 giorni.

L'indennità non può essere superiore al reddito massimo pensionabile relativo all'anno 2012 previsto dallo Statuto e dai Regolamenti vigenti, rivalutato – in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT – fino all'anno di riferimento e rapportato su base giornaliera.

Art. 8 - Verifica persistenza stato di inabilità

L'associazione può effettuare in qualsiasi momento controlli per accertare il perdurare dello stato di inabilità.

Nel caso in cui l'iscritto non risulti più inabile in modo assoluto all'esercizio dell'attività professionale l'indennità è revocata con effetto immediato.

Art. 9 - Norma transitoria

L'indennità non può essere erogata per i casi di inabilità temporanea la cui domanda sia antecedente di oltre 60 giorni la data di adozione del presente regolamento.

Art. 10 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti.

Linee Guida per l'Accertamento dell'Indennità per Inabilità Temporanea in ambito Inarcassa

Circolare n. 3/2016

Il regolamento Inarcassa propone una indennità specifica nel caso di accertata *Inabilità Temporanea*, da intendersi quale incapacità temporanea ed assoluta in grado di impedire totalmente e di fatto all'iscritto di svolgere la propria attività professionale.

Ovviamente il totale e temporaneo impedimento lavorativo può conseguire a un infortunio e/o ad una malattia¹. Al riguardo, il requisito amministrativo fondamentale è che detti

1. Art. 2 Regolamento - *Per infortunio si intende l'evento a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche, obiettivamente constatabili.*

Per malattia si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

1. Sono considerati infortuni anche:

- a) *l'asfissia non di origine morbosa;*
- b) *gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;*
- c) *le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali o punture di insetti;*
- d) *i colpi di sole o di calore;*
- e) *le lesioni determinate da sforzi.*

Sono altresì compresi:

- f) *gli infortuni subiti in stato di malore;*
- g) *gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi, nonché quelli derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo a condizione che l'iscritto non vi abbia preso parte attiva.*

Sono esclusi gli infortuni causati:

- a) *dalla guida;*
- di macchine agricole operatrici per uso professionale; di natanti o imbarcazioni per uso professionale; tale rischio invece è compreso se l'infortunio deriva dall'esercizio dell'attività professionale;*
- b) *dalla guida di qualsiasi veicolo, natante o imbarcazione se l'associato è privo della prescritta patente di abilitazione;*

eventi siano sopravvenuti durante un periodo di iscrizione all'Associazione.

Il periodo di temporanea inabilità va correlato all'evento denunciato. Di norma, non sono garantite interruzioni e soluzioni di continuità che interrompono la indennità indennizzata. Fattispecie particolari, ad esempio quelle correlate alla chemioterapia ed altre cure assimilabili a questa sono disciplinate in deroga a tale principio. La sovrapposizione di periodi di inabilità temporanea riconducibili a eventi (malattia e/o infortuni) diversi devono essere computati, di norma, ciascuno allo specifico evento in denuncia e non possono computarsi in un unico evento nella loro complessità.

Sotto il profilo medico-legale l'inabilità non coincide con il tempo necessario a riprendersi dall'infortunio o a guarire dallo stato di malattia, bensì è commisurata al periodo di tempo durante il quale l'evento patologico inibisce totalmente il professionista, in modo tale che quest'ultimo non riesca a svolgere in concreto alcun compito o mansione del lavoro cui era addetto al momento della insorgenza del processo morboso. In altri termini, l'inabilità rilevante ai fini dell'indennizzo coincide con l'impedimento a riprendere ogni funzione della medesima attività lavorativa.

In tal senso, detto impedimento non deve consentire la ripresa neanche in minima parte del suo lavoro, posto che l'inabilità parziale non è affatto indennizzabile.

Le questioni medico legali correlate a tale ultima affermazione sono di grande rilevanza in questo ambito. Infatti, scontato il giudizio nei casi in cui tutte le mansioni e i compiti professionali sono impediti, può accadere che una minorazione psico-fisica sia in grado di impedirne solo alcuni o anche buona parte di essi senza che ricorrano le condizioni per giudicare il professionista totalmente e assolutamente impedito a svolgere l'attività.

Allo stesso modo, ancorché eccezionalmente, possono apprezzarsi minorazioni che pure non gravissime sostengono uno stato di inabilità lavorativa, proprio perché compiti specifici, qualificanti e assorbenti l'intera attività del professionista sono concretamente impediti.

Per tali ragioni è preliminare la dettagliata e affidabile ricognizione dei compiti lavorativi svolti al momento dell'insorgenza del diritto. Questa informazione anamnestica dovrà dare con-

tezza dei compiti effettivamente svolti e non genericamente riferiti al ruolo professionale, così pure l'elencazione dovrà essere completa e non focalizzarsi su fasi lavorative maggiormente interessate dalla lesione/malattia. Ugualmente andrebbero bene elencati compiti (natura, durata rispetto ad altri) di eventuale direzione dei lavori o altre mansioni richiedenti spostamenti su cantieri ovvero trasferte, etc.

In via esemplificativa, una immobilizzazione dell'arto inferiore in gesso (ovvero con altri apparecchi non gessati, sebbene rigidi e non amovibili), non giustifica sempre e comunque il periodo di inabilità temporanea assoluta alla professione. Attività di progettazione non risultano, infatti, assolutamente controindicate da una frattura biossea della gamba, tanto meno se l'apparecchio gessato consente anche il carico. Inoltre, proprio per un caso del genere, l'inibizione all'espletamento di incostanti sopralluoghi in cantiere, ricadrebbe in quella inabilità parziale non indennizzabile. Analogamente potrebbe dirsi per condizioni di divieto di carico che, quando non prolungate oltre il limite di franchigia di 40 giorni, non sono idonee ad annullare ogni compito e mansione dell'attività professionale di tipo misto. Nel novero delle attività del professionista di norma ricadono anche l'attività di ricevimento e contatto dei clienti, l'attività di studio di soluzioni (per progettualità e altro), attività di ricerca utenti/clienti, coordinamento e collaborazioni, stesura di consulenze tecniche.

Allo stesso modo le necessità terapeutico-riabilitative sono di norma compatibili con un parziale svolgimento della professione.

Ovviamente, posto che il regime di franchigia può giustificare per tale lasso di tempo un'inabilità fuori tutela in presenza di divieto di carico, l'impossibilità deambulatoria (con assoluto-totale divieto di carico) resta compatibile con l'espletamento delle altre mansioni solo se inferiore o uguale ai 40 giorni. In altri termini, laddove il divieto deambulatorio assoluto si protrae oltre tale periodo la teorica possibilità di svolgimento dei compiti di studio verrebbe meno essendo questi ultimi concretamente inespletabili senza essere accompagnati da attività ausiliarie di sopralluogo e spostamento extraufficio. In via analogica, può ritenersi che l'immobilizzazione dell'intero arto superiore dominante – con apparecchio tipo BAM (Brachi-Antibrachiale-Metacarpale) ovvero rigidità anchilotica temporanea di spalla (quindi non segmentale) – per mezzo di apparecchio inamovibile per oltre 40 giorni può costituire fondamento alla tutela per ITA.

Anche l'accertamento di casi riguardanti patologie neoplastiche andrà vagliato con attenzione risultando ingiustificati automatismi di sorta. Solo una corretta valutazione del complesso di segni e sintomi indotti dalla malattia di base e dall'eventuale terapia potranno consentire di stimare correttamente il periodo di inabilità temporanea assoluta. È ben noto, infatti, come diversi possono essere i casi a seconda del tipo di neoplasia, delle sindromi correlate, del tipo di terapia (di base e/o chemio e/o radio). Allo stesso pari, per terapie anche potenzialmente inabilitanti, quale quella interferonica, la condizione di inabilità temporanea assoluta potrà

- c) *dalla guida di mezzi di locomozione aerei (compresi deltaplani e ultraleggeri) e subacquei; sono tuttavia compresi gli infortuni che l'associato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati, in qualità di passeggero, su velivoli od elicotteri da chiunque condotti;*
- d) *dalla pratica non puramente amatoriale di attività sportive;*
- e) *dalla partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che esse abbiano carattere puramente amatoriale;*
- f) *da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;*
- g) *da guerra e insurrezioni.*



Drytec®

Sotto questo tetto non ci piove.



Così sicuro che puoi quasi farci una piscina

Il sistema Drytec® garantisce la completa impermeabilità su qualsiasi tipologia di copertura piana, a falda o curva.

- Dura per sempre
- Montaggio senza fori
- Sostenibilità ambientale
- Assenza di manutenzione



CENTROMETAL
SOLUZIONI PER L'EDILIZIA

www.centrometal.com



BLUMATICA SICUREZZA CANTIERE

POS, PSC, PSS in linea con i contenuti minimi obbligatori (Allegato XV del D. Lgs. n. 81/08).

Non servono altre applicazioni (CAD, organigramma, Gantt, costi della sicurezza e word processor).

Tutto in un software!

Oltre 200 cicli lavorativi e 2.000 lavorazioni

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera.
Oltre 800 elementi manutenibili e 1.300 interventi di manutenzione già analizzati

DUVRI per POS e PSC

Tavole di cantiere con inserimento parametrico degli apprestamenti

Elaborato tecnico delle coperture

Valutazione di tutti i rischi specifici

Ponteggi a telai prefabbricati e a tubi e giunti, anche multidirezionali

Rendiamo Semplice Co-ordinare il C

Scopri anche

Blumatica Cantiere FE

Aggiornamento assistito dei piani di sicurezza (PSC, POS, PSS) con elaborazione guidata delle revisioni per la redazione delle integrazioni agli elaborati iniziali

Definisci illimitate revisioni e recuperi in qualsiasi momento tutte quelle superate

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ricava le variazioni in automatico dall'esito dei sopralluoghi eseguiti in cantiere

Gli elaborati da redigere vengono suggeriti in funzione dei risultati ricavati dai sopralluoghi

Le variazioni rispetto alla revisione precedente sono evidenziate in tempo reale e, con esse, sono definiti i contenuti da integrare nel piano di sicurezza

Disponi di uno spazio cloud per gestire, anche con dispositivi Mobile, le verifiche in cantiere

Esegui un controllo completo e revisioni tutti i contenuti dei piani di sicurezza

Esegui la vigilanza completa estrapolando i controlli da eseguire definiti nel PSC

Aggiorni il cronoprogramma dei lavori in cantiere visualizzando anche le variazioni rispetto alla pianificazione precedente

In omaggio

Cantiere FE (App)

Disponibile per Android e iOS

L'applicazione ideale per dispositivi "Mobile" (Tablet e Smartphone) per monitorare il cantiere e rilevare le variazioni per revisionare tutta la documentazione



Effettua il download della versione gratuita di prova

www.blumatica.it/sicurezza-cantieri

Tel.: 089.848601 - E-mail: info@blumatica.it

Via Irno s.n.c. - 84098 Pontecagnano Faiano (SA) - Fax 089.848741

 **blumatica**
Software Edilizia e Sicurezza

antiere



Lanificio Leo

MADE WITH LOVE
IN CALABRIA
SINCE 1873

**SI SCRIVE
TESSILE
SI LEGGE
LANIFICIO
LEO**

Il lanificio Leo è la più antica fabbrica tessile della Calabria

SCOPRI IL NOSTRO E-COMMERCE
WWW.LANIFICIOLEO.IT

Lanificio Leo . Via Cava 43 . 88049 Soveria Mannelli Cz - info@lanificioleo.it - +39.0968.662.027

essere riconosciuta solo per determinate e distinte giornate durante le quali si manifestano in concreto disturbi tali da impedire l'esercizio della professione.

Problematiche medico-legali di estrema complessità sono altresì proposte dai casi di professioniste gravide richiedenti ITA prima del periodo di astensione obbligatoria.

Proprio per tali ragioni nei motivi della richiesta non è utile richiamare una generica condizione di rischio per la gravidanza, impositiva di riposo assoluto cautelativo, bensì si deve dare riscontro della sussistenza di un processo patologico che rappresenti una reale e verificata minaccia per la gravidanza. Inoltre, detta condizione dovrà essere certificata come persistente e non presunta sulla base di segni e sintomi palesatisi in precedente periodo, più o meno lontano dall'epoca di continuazione e comunque per oltre 40 giorni. D'altronde, è concetto condiviso quello che vede la professionista mantenere un'intensità di vita e di lavoro contenuta, evitare gli sforzi fisici e condurre una vita tranquilla escludente ogni tipo di affaticamento. Tutto ciò non può tradursi in *impedimento assoluto e di fatto all'esercizio della professione*, stante la ordinarietà dei compiti lavorativi che caratterizzano l'attività di ingegnere o architetto.

In tal senso, se non riguardanti processi patologici inabilitanti, non confortano la sussistenza di ITA neanche le certificazioni la norma di cui alla legge n. 1024/71, artt. 5 e 30², posta, appunto, la mancata coincidenza tra le prescrizioni

cautelative tipiche della legge in questione per la generalità delle professioni e l'insieme di compiti e mansioni attribuibili a ingegneri o architetti.

Per quanto attiene al periodo di ricovero in Strutture sanitarie, per le cure degli esiti dell'infortunio o della malattia, lo stesso è da ritenersi quale invalidità totale ed assoluta all'espletamento al lavoro e contribuisce sempre a implementare il periodo complessivo di inabilità utile al superamento della durata minima indennizzabile di 41 giorni prevista dal regolamento. L'indennità per inabilità temporanea non è cumulabile con altre contestuali prestazioni previdenziali e assistenziali erogate da Inarcassa, anche in convenzione.

Da ultimo e come da regolamento si rappresenta che l'indennità viene erogata a condizione che:

- la durata minima dell'inabilità temporanea sia superiore a 40 giorni solari;
- il richiedente abbia maturato almeno un triennio continuativo di iscrizione e contribuzione nel periodo immediatamente antecedente la data di insorgenza dell'inabilità e sia in regola nei confronti dell'Associazione con tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti vigenti;
- il richiedente rimanga iscritto all'Associazione per tutto il periodo di inabilità all'esercizio dell'attività professionale;
- il richiedente, al momento dell'insorgenza dell'inabilità, non abbia ancora maturato i requisiti ordinari per la pensione di vecchiaia unificata.

Il periodo massimo sia contenuto entro i 9 mesi.

L'indennità è corrisposta, su base giornaliera, a partire dal primo giorno successivo all'insorgenza dello stato di inabilità

.....
2. Art. 5 - *L'ispettorato del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a) del precedente articolo, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi:*

- a) *nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;*
- b) *quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;*
- c) *quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo il disposto del precedente articolo 3.*

Art. 30 - *La vigilanza sulla presente legge è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso l'ispettorato del lavoro.*

Al rilascio dei certificati medici di cui alla presente legge sono abilitati gli ufficiali sanitari, i medici condotti, i medici dell'istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità, salvo quanto previsto dai commi successivi. Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui al precedente comma, il datore di lavoro o l'istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità hanno facoltà di accettare i certificati stessi ovvero, di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata. I medici dell'ispettorato del lavoro hanno facoltà di controllo. Il certificato medico attestante la malattia del bambino, di cui al secondo comma dell'articolo 7 della presente legge, può essere redatto da un medico di libera scelta della lavoratrice.

.....
L'astensione dal lavoro di cui all'articolo 5, lettera a), della presente legge è disposta dall'ispettorato del lavoro in base ad accertamento medico, per il quale l'ispettorato del lavoro ha facoltà di delegare gli ufficiali sanitari o di avvalersi dei servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti o di enti pubblici e di istituti specializzati di diritto pubblico. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.

L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 5 della presente legge è disposta dall'ispettorato del lavoro, oltreché su istanza della lavoratrice, anche di propria iniziativa, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima. Parimenti, lo spostamento delle lavoratrici ad altre mansioni, di cui al terzo comma dell'articolo 3 della presente legge, è disposto dall'ispettorato del lavoro sia di propria iniziativa, sia su istanza della lavoratrice.

Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della presente legge, l'anticipazione dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui al secondo comma dell'articolo 4 sopracitato è disposta dall'ispettorato del lavoro. I provvedimenti dell'ispettorato del lavoro in ordine a quanto previsto dai commi sesto, settimo, ottavo e nono del presente articolo sono definitivi.

e viene erogata fino alla guarigione clinica o al recupero della capacità professionale. Essa è determinata in relazione al reddito professionale medio prodotto nei due anni solari precedenti l'evento, rivalutato secondo l'andamento dell'indice ISTAT, rapportato in giorni, ed è pari:

- al 60% fino al 60° giorno dall'insorgenza dello stato di inabilità;
- all'80% dal 61° giorno per il restante periodo di inabilità.

Nota operativa 3/2016 in tema di accertamenti medico legali per I.T.A.

Disamina delle fattispecie oggetto di tutela e delle fattispecie escluse

I criteri per l'accertamento della Inabilità Temporanea Assoluta sono descritti nella circolare n. 3/2016 che qui si richiama integralmente. Con l'intento di migliorare ulteriormente la comunicazione verso gli iscritti e dare contezza dell'iter procedimentale seguito per l'accoglimento o la reiezione delle istanze, si sintetizzano di seguito i presupposti inabilitanti e si mettono in chiaro le principali fattispecie di interesse medico-legale. Dette fattispecie sono raggruppate distintamente per gli eventi malattia e infortunio.

I presupposti inabilitanti

L'inabilità non coincide con il tempo necessario a riprendersi dall'infortunio o a guarire dallo stato di malattia. In tal senso i giudizi prognostici formulati dai curanti non possono essere assimilati, *sic et simpliciter*, alla ITA.

La ITA, infatti, corrisponde al periodo di tempo durante il quale l'evento patologico inibisce totalmente il professionista, in modo tale che quest'ultimo non riesca a svolgere in concreto alcun compito o mansione del lavoro cui era addetto al momento della insorgenza del processo morboso. In tal senso, detto impedimento non deve consentire la ripresa neanche in minima parte del suo lavoro, posto che l'inabilità parziale non è affatto indennizzabile.

L'inibizione assoluta e totale può conseguire a un difetto fisico e/o mentale, quest'ultimo annullante le capacità volitive del soggetto anche secondariamente a una patologia psichica reattiva ad affezione fisica (depressione reattiva grave in neoplasia maligna).

Il riferimento professionale al quale ricondurre le limitazioni indotte dalla patologia deve essere fondato sulla specifica attività svolta. In tal senso è fondamentale la dettagliata e affidabile ricognizione dei compiti lavorativi svolti al momento dell'insorgenza della ITA, documentata con incarichi affidati. L'impedimento specifico deve essere verificato per un periodo superiore ai 40 giorni.

Principali fattispecie oggetto di tutela Inarcassa per ITA per impedimento totale superiore a 40 gg

Malattie	Infortuni
M1 - Ricovero in struttura di degenza per cure e/o riabilitazione	I1 - Ricovero in struttura di degenza per cure e/o riabilitazione
M2 - Ricovero in Day Hospital	I2 - Ricovero in Day Hospital
M3- Neoplasie in trattamento chemioterapico	I3 - Frattura di più segmenti che, in concorso annullano sostanzialmente la capacità professionale
M4 - Esiti di infarto del miocardio, a seconda delle condizioni evolutive attestate	I4 - Frattura o lesione di altro genere (rottura tendine d'Achille) che costringano a indossare a permanenza apparecchio immobilizzante l'intero arto, con anche postura obbligata non deambulatoria
M5 - Esiti di ictus cerebri, a seconda delle condizioni evolutive attestate	I5 - Fratture del bacino che allettano
M6 - Processi infettivi con ripercussione sistemica, a seconda delle condizioni evolutive attestate	I6 - Frattura di arto dominante e/o con associata altra importante lesione che immobilizza e rende inutilizzabile l'intero arto. Frattura o lesione di arto inferiore che impedisce totalmente il carico
M7 - Radioterapia, di norma ITA cumulata per singole giornate. Terapia interferonica per le sole giornate della somministrazione e successiva, sempre che vi sia adeguata certificazione di effetti inabilitanti	I7 - Trauma cranico con importante sequela mnesica o cognitiva, ancorché temporanea, a seconda dell'evoluzione clinica
M8 - Patologia sistemica o locale che mette a repentaglio la gravidanza, insorta nel corso del periodo antecedente l'astensione obbligatoria	I8 - Fratture multiple dello scheletro toracico (costali multiple e comunque più di due, costali e sternale, etc.) che allettino e/o inabilitano il professionista
M9 - Disturbo psichico grave riacutizzato, eventualmente con necessità di ricovero	I9 - Ferite immobilizzanti o che controindicano esposizione o utilizzo computer

Principali fattispecie escluse dalla tutela Inarcassa per ITA

Malattie	Infortuni
Day Service	Day Service
Giornate nelle quali si svolgono controlli ambulatoriali	Giornate nelle quali si svolgono controlli ambulatoriali
Neoplasie che si sono giocate di trattamento radicale, non necessitanti di terapia adiuvante	Qualsivoglia lesione fratturativa che prevede l'applicazione di apparecchio con carico parziale prima dei 41 giorni.
Ormonoterapia Terapia medica in genere	Frattura o lesione di altro genere che costringano a indossare apparecchio a gambaletto (a prescindere dalla possibilità di carico - <i>vedasi circolare n. 3</i>), ovvero apparecchio segmentale (AM, Antibranchio- Metacarpale), o stecca di Zimmer o similari. <i>*Questa previsione va modulata in ragione delle funzioni professionali. Nel caso siano tutte o quasi tutte esterne detta condizione non può pregiudicare l'ammissione a tutela</i>
Riabilitazione non in degenza	Fratture – Distorsioni – Lussazioni che costringano a indossare tutore segmentale loco-regionale
Processi infettivi senza ripercussione sistemica	Frattura semplice di arto superiore, anche dominante (es. frattura di polso) Lesioni legamentose della caviglia e del ginocchio trattate con tutore articolato
Sclerosi Multipla senza riacutizzazioni a ripercussione sistemica, a tipo NOR – Neurite ottica Retrobulbare, rispondente alla terapia nei termini di 40 gg	Trauma cranico senza importante sequele mnesiche o cognitive e comunque con convalescenza acuta inabilitante inferiore ai 40 giorni
Patologia sistemica o locale che concretamente non mette in pericolo la gravidanza. Necessità cautelativa di riposo evitando sforzi fisici	Fratture della colonna trattate con busto e non controindicanti la postura ortostatica, sebbene necessitanti ausili
Disturbo psichico non grave, anche reattivo	Ferite immobilizzanti che non controindicano neanche: esposizione, spostamenti o uso di computer